Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

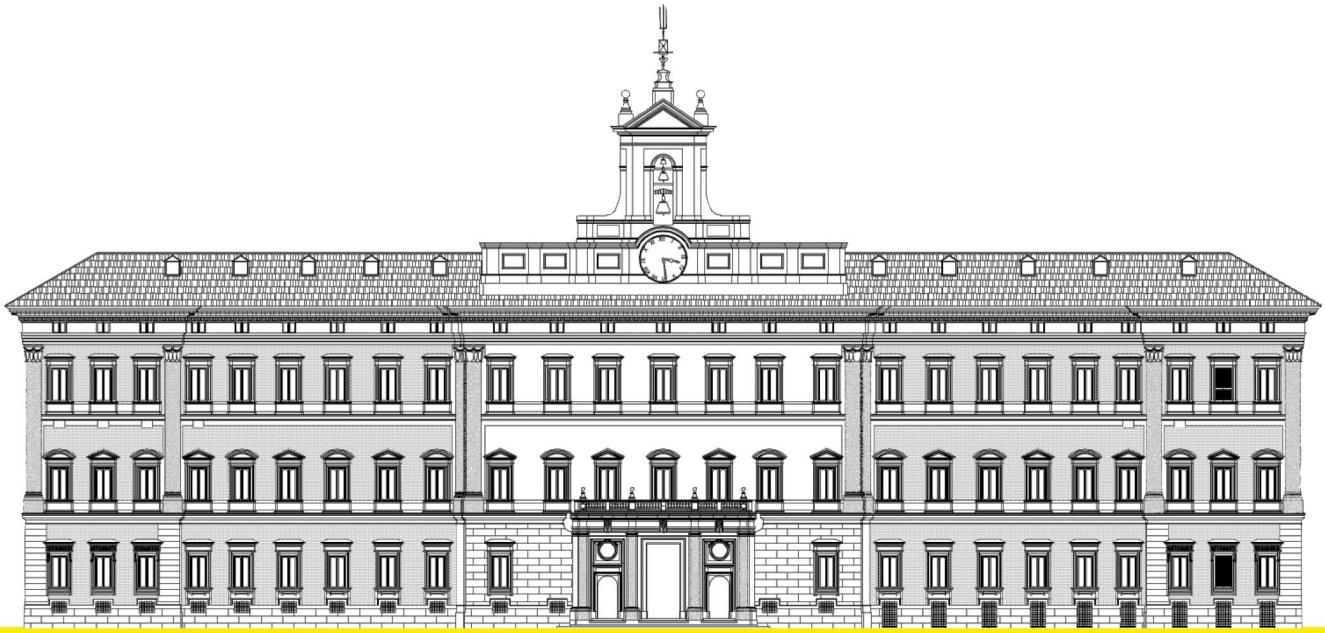

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1979

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della 'Giornata nazionale degli abiti storici'

(Approvato dal Senato – A.S. 597)

N. 290 – 10 gennaio 2025

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1979

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della 'Giornata nazionale degli abiti storici'

(Approvato dal Senato – A.S. 597)

N. 290 – 10 gennaio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ..... **- 4 -**

ARTICOLO 1 ..... - 4 -

PRINCIPI GENERALI ..... - 4 -

ARTICOLO 2 ..... - 5 -

PROMOZIONE ..... - 5 -

ARTICOLO 3 ..... - 7 -

COMITATO SCIENTIFICO PER IL RICONOSCIMENTO E LA RIPRODUZIONE DEGLI ABITI STORICI ..... - 7 -

ARTICOLO 4 ..... - 9 -

ELENCHI NAZIONALI ..... - 9 -

ARTICOLI DA 5 A 7 ..... - 11 -

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ABITI STORICI ..... - 11 -

ARTICOLO 8 ..... - 16 -

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ..... - 16 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**1979**
Titolo:	**Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici**
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Di Maggio (FDI)
Commissione competente:	VII (Cultura, scienza e istruzione)

PREMESSA

Il progetto di legge, già approvato dal Senato (AS 597) reca disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche nonché istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici.

È oggetto della presente Nota il testo trasmesso dal Senato, non emendato dalla Commissione di merito (VII, Cultura).

Il testo iniziale non era corredato di relazione tecnica, ma nel corso dell'esame presso il Senato, la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, che è stata depositata nella seduta del 16 aprile 2024.

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale della proposta di legge, risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Essa non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si evidenzia che la relazione tecnica è stata **verificata positivamente a condizione** che fossero approvati gli emendamenti 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.1 (testo 3), 7.100 e 8.100 della relatrice esaminati nella medesima relazione tecnica.

In una successiva seduta, la **Commissione Bilancio** ha espresso **parere non ostativo condizionato**, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dei predetti emendamenti (seduta della Commissione Bilancio del Senato del 17 aprile 2024).

Le predette condizioni **sono state tutte recepite nel testo** ora all'esame.

Gli ulteriori emendamenti approvati dal Senato (che hanno inciso per lo più sull'individuazione dei temi oggetto di promozione) non sono corredati di relazione tecnica: sugli stessi la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha comunque espresso parere non ostativo (seduta del 24 aprile 2024).
Successivamente (seduta del 10 luglio 2024), la medesima Commissione ha espresso **parere non ostativo sul testo**[1] poi approvato e trasmesso alla Camera, ossia quello ora in esame.
Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
Al momento della pubblicazione del presente dossier non risulta ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio, aggiornata alle modificazioni intervenute in prima lettura.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1
Principi generali

La norma stabilisce che:
- la Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici[2], quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari (comma 1);
- ai fini del presente provvedimento, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate, nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione[3] (comma 2);
- gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero (comma 3).

[1] In particolare, sul testo base adottato in sede deliberante dalla 7^ Commissione (Cultura), corrispondente al testo approvato in sede redigente.
[2] Anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle rievocazioni presepiali, come rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività.
[3] Si ricorda che i primi due commi del citato articolo 9 della Costituzione prevedono che la Repubblica promuova lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e che la medesima Repubblica tuteli il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, mentre il successivo articolo 33, al primo comma, prevede che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento e, al sesto comma, dispone che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La **relazione tecnica**, riferita al **testo iniziale** presentato presso il Senato (AS 597), nel ribadire il contenuto dell'articolo 1, afferma che esso non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dettano i principi generali a cui è ispirato il presente provvedimento e recano la definizione di «abiti storici». In proposito non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 2
Promozione

La norma stabilisce che:
- nell'ambito dei princìpi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e salvaguarda le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione (comma 1);
- a tali fini lo Stato promuove e assicura la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale nonché il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la loro realizzazione (comma 2);
- dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

La **relazione tecnica**, riferita al **testo iniziale** presentato presso il Senato (AS 597), dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo 2, afferma che l'attività di promozione e di sostegno verrà esercitata, anche avvalendosi di ENIT, attraverso l'operato degli uffici del Ministero del turismo (anche mediante apposite campagne promozionali pubblicate sul sito istituzionale del Dicastero), con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infatti, a cura del Ministero del turismo, verranno organizzati, periodicamente, esclusivamente in via telematica, incontri con i rappresentanti degli enti locali e delle associazioni senza fini di lucro, finalizzati a valorizzare la diffusione degli abiti storici e delle relative manifestazioni e rievocazioni storiche, nonché dei giochi storici, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione. Viene ribadito che le riunioni non

saranno indette "in presenza", ma esclusivamente in via telematica, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione statale e di quelle locali.
Per quanto attiene alla possibilità di avvalersi di ENIT[4], viene rappresentato che, nel caso, si opera in regime di invarianza finanziaria, in quanto, nell'ambito del progetto di legge in commento, le attività promozionali di ENIT rientrano pienamente tra quelle previste dalla convenzione stipulata con il Ministero del turismo; pertanto, viene confermato che ENIT agisce nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica evidenzia che, a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, l'emendamento 2.100 della relatrice introduce, all'articolo 2, il comma 2-*bis* (ora comma 3) il quale precisa che dall'attuazione del medesimo articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che l'emendamento 2.100 della relatrice della 7ª Commissione del Senato è stato approvato dalla stessa Commissione, successivamente alla presentazione della relazione tecnica da parte del Governo, conformemente ad un'apposita condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in sede di espressione del parere non ostativo sul testo del provvedimento, dalla 5ª Commissione del medesimo ramo del Parlamento nella seduta del 17 aprile 2024 (*cfr*. premessa).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma stabilisce che, nell'ambito dei princìpi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici, salvaguarda le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione, promuove e assicura la diffusione a livello nazionale e internazionale delle stesse nonché il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro che si occupano della loro realizzazione. Si stabilisce, infine, che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica volti ad assicurare la neutralità finanziaria delle citate attività di promozione e di sostegno, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria, che correda le disposizioni in esame e che è stata inserita dalla 7ª Commissione del Senato, in ossequio a un'apposita condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del medesimo ramo del Parlamento, in sede di espressione del parere non ostativo sul testo del provvedimento.

[4] Si rammenta che l'ENIT (Ente nazionale italiano per il turismo) è incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, cosiddetto "elenco Istat".

ARTICOLO 3
Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici

La norma istituisce presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, denominato «Comitato scientifico», con compiti generali di:
- ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione [comma 1, lettera *a)*];
- autorizzazione all'iscrizione agli Elenchi di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario [comma 1, lettera *b)*];
- individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo [comma 1, lettera *c)*].

La norma stabilisce altresì che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro del turismo sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate inoltre le modalità di svolgimento dei predetti compiti (comma 2). Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

La **relazione tecnica**, riferita al **testo iniziale** presentato presso il Senato (AS 597), nell'illustrare il contenuto dell'articolo 3, ricorda che il comma 3, come verrebbe riformulato dall'emendamento 3.100 della relatrice, stabilisce che la partecipazione ai lavori del Comitato scientifico non comporta oneri, in quanto è previsto che ai componenti dello stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Si ricorda che l'emendamento 3.100 della relatrice della 7ª Commissione del Senato è stato approvato dalla stessa Commissione, successivamente alla presentazione della relazione tecnica da parte del Governo, conformemente ad un'apposita condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in sede di espressione del parere non ostativo sul testo del provvedimento, dalla 5ª Commissione del medesimo ramo del Parlamento nella seduta del 17 aprile 2024 (*cfr* premessa).

La relazione tecnica, infine, afferma che l'articolo 3 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto che il Ministero del turismo assicura il supporto tecnico e amministrativo al medesimo Comitato scientifico, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (oneri indiretti), disponibili nel

capitolo di spesa 2027 piano gestionale 1 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale del Turismo" dello Stato di previsione del medesimo Ministero iscritto nell'ambito del CDR[5] 2 – Segretariato Generale, che ha uno stanziamento, a decorrere, pari a 578.500 euro annui.

Si ricorda che il capitolo 2027, iscritto nel programma di spesa 2.1 recante Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo, quale risultante dal decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, recava uno stanziamento di 828.500 euro per ciascun anno del predetto triennio. Come risulta da un'interrogazione alla banca dati RGS, il citato capitolo recava 2 piani di gestione: il piano di gestione 1, specificamente riferito alle spese di funzionamento dell'Osservatorio, con uno stanziamento annuo di 578.500 euro, e il piano di gestione 2, riferito ai compensi relativi ai compensi ai componenti dell'Osservatorio con uno stanziamento di 250.000 euro.

Il medesimo capitolo, quale risultante dal nuovo decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, reca invece uno stanziamento di 787.075 euro per ciascun anno del medesimo triennio, con una riduzione annua di 41.425 euro (circa il 5 per cento) rispetto al triennio precedente. Al momento, per altro, non risulta ancora disponibile il dato sulla ripartizione del citato stanziamento in piani di gestione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'articolo 3 istituisce, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, denominato «Comitato scientifico» e ne definisce i compiti, stabilendo che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. La relazione tecnica afferma che l'articolo 3 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto che il Ministero del turismo assicura il supporto tecnico e amministrativo al medesimo Comitato scientifico, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (oneri indiretti), disponibili nel capitolo di spesa 2027 piano gestionale 1 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale del Turismo" dello Stato di previsione del medesimo Ministero. In proposito, considerato che, successivamente alla presentazione della relazione tecnica, lo stanziamento relativo al citato capitolo per il triennio 2025-2027 ha subito una riduzione annua di 41.425 euro annui (circa il 5 per cento) rispetto al triennio precedente, passando da 828.500

[5] Centro di responsabilità.

euro a 787.075 euro e che, al momento, non risulta ancora disponibile il dato relativo alla ripartizione dello stanziamento per piani di gestione, appare necessario, da un lato, che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la capienza del citato stanziamento, anche alla luce delle riduzioni intervenute nel triennio 2025-2027, dall'altro, valutare l'opportunità di inserire un'ulteriore clausola di neutralità finanziaria, oltre a quella già prevista con riguardo ai componenti del Comitato in esame, in relazione al funzionamento di quest'ultimo, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri.

ARTICOLO 4
Elenchi nazionali

La norma prevede:
- l'istituzione presso il Ministero del turismo dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica nonché l'Elenco nazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale (comma 1);
- che la tenuta dei predetti Elenchi sia di competenza del Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati (comma 2);
- l'individuazione da parte del Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, della tipologia delle manifestazioni da inserire nel predetto Elenco nazionale delle manifestazioni, dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica nonché delle modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica (comma 3);
- la pubblicazione annuale nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica (comma 4);
- un'autorizzazione di spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, per l'istituzione dei predetti Elenchi, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per la tenuta degli Elenchi medesimi, al cui onere si provvede ai sensi del successivo articolo 8 (comma 4).

La **relazione tecnica**, riferita al **testo iniziale** presentato presso il Senato (AS 597), nell'illustrare il contenuto dell'articolo 4, fa presente che l'emendamento 4.100 della

relatrice, che aggiungerebbe al medesimo articolo 4 il comma 4-*bis* (ora comma 5) quantifica gli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione e dalla tenuta degli Elenchi nella misura di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e provvede alla relativa copertura ai sensi dell'articolo 8.

Si ricorda che l'emendamento 4.100 della relatrice della 7ª Commissione del Senato è stato approvato dalla stessa Commissione, successivamente alla presentazione della relazione tecnica da parte del Governo, conformemente ad un'apposita condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in sede di espressione del parere non ostativo sul testo del provvedimento, dalla 5ª Commissione del medesimo ramo del Parlamento nella seduta del 17 aprile 2024.

La relazione tecnica precisa altresì che l'onere è stato quantificato tenendo conto di un analogo investimento a titolarità del Ministero del turismo, volto alla creazione, implementazione, gestione e tenuta dell'elenco nazionale delle guide turistiche (articolo 5 della legge 13 dicembre 2023, n. 190).

La medesima relazione fa presente, infine, che è previsto che la piattaforma informatica venga realizzata nel corso dell'anno 2024 e che, poi, venga utilizzata, e conseguentemente gestita, a far data dall'anno 2025.

Si ricorda che la relazione tecnica di passaggio all'A.S. 833, recante disciplina della professione di guida turistica (C. 1556), poi divenuto legge 13 dicembre 2023, n. 190, con riferimento all'articolo 5, affermava che complessivamente l'elenco nazionale avrà un numero di professionisti da iscrivere e gestire per il primo anno di circa 22.100 e a regime di circa ulteriori 5 mila ogni anno.

Inoltre, la menzionata relazione affermava che la creazione di un elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica che gestisca tali soggetti presuppone un investimento iniziale il cui costo, comprensivo tra l'altro delle spese di progettazione ed esecuzione dei testi di sicurezza e collaudo, è quantificabile in via prudenziale in 300 mila euro. Tale costo emerge dalla media dei costi di piattaforme analoghe utilizzate da altre amministrazioni per quantità simili e da un'indagine di mercato effettuata al fine di valutare gli operatori attualmente esistenti in grado di realizzare tale servizio (Aci Informatica, Poligrafico, etc.). A regime, il Ministero del turismo provvederà alla tenuta dell'elenco (articolo 5, comma 1) con le risorse, a tal fine autorizzate, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (articolo 5, comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'articolo 4 istituisce, presso il Ministero del turismo, l'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica nonché l'Elenco nazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, prevedendo che la

tenuta e l'aggiornamento annuale degli Elenchi stessi sia di competenza del Comitato scientifico. A tal fine viene prevista un'autorizzazione di spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, per l'istituzione degli Elenchi, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per la loro tenuta, al cui onere si provvede ai sensi del successivo articolo 8.

In proposito, ferme restando le considerazioni svolte in relazione all'articolo 3, con riferimento alle attività affidate al Comitato scientifico - a cui fa capo anche la tenuta degli Elenchi in esame -, si rileva che, secondo le informazioni fornite dalla relazione tecnica, la spesa autorizzata per l'istituzione degli Elenchi in questione e per la loro tenuta presuppone la realizzazione di una piattaforma informatica nel corso dell'anno 2024 e il suo utilizzo a far data dall'anno 2025. Ciò stante, considerato che l'esercizio 2024 è ormai trascorso, appare necessario rimodulare l'onere e la relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 8, a decorrere dal 2025.

ARTICOLI da 5 a 7
Giornata nazionale degli abiti storici

Le norme prevedono quanto segue:

- la Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici (di seguito: «Giornata nazionale»).

  Ciò al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana.

  Nella Giornata nazionale le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione (articolo 5, comma 1);
- la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (articolo 5, comma 2).

  Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 2 individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e all'articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le

quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (art. 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (art. 3);

- il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali. Al relativo onere, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8 (articolo 5, commi 3 e 4);
- in occasione della Giornata nazionale:
  - lo Stato e gli enti territoriali possono promuovere[6] iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici (articolo 6, comma 1);
  - gli istituti scolastici di ogni ordine e grado[7] possono promuovere, in aggiunta alle predette attività, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 6, comma 2);
- la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 7).

La relazione tecnica, riferita al **testo iniziale** presentato presso il Senato (AS 597), svolge le considerazioni che seguono.

---

[6] Nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore.

[7] Nel rispetto della loro autonomia.

Con riferimento all'articolo 5 (istituzione della Giornata nazionale) la RT, dopo aver descritto le norme, afferma che l'emendamento 5.100 della relatrice:
- configurando le iniziative di promozione come facoltative, assicurerebbe che le stesse possano essere effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie effettivamente disponibili a legislazione vigente (il carattere facoltativo era oggetto di un emendamento della relatrice);
- autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 affinché il Ministero del turismo assicuri annualmente la realizzazione delle attività di promozione, comunicazione e sensibilizzazione.

Ciò, informa la RT, ritenendo - il Ministero del turismo - fondamentale l'attività di promozione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, da espletare annualmente.

Per stimare la quantificazione delle risorse, prosegue la RT, si è inteso prendere a riferimento quanto previsto dall'articolo 7 del disegno di legge recante "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia", al fine di predisporre apposite campagne di promozione dei cammini, per il quale è stato stanziato un milione di euro annui a decorrere dal 2024. Si è pertanto ritenuto congrua la quantificazione di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, anche alla luce di ulteriori campagne promozionali poste in essere dal Ministero del turismo.
Con riferimento all'articolo 6 (iniziative promozionali dello Stato e degli enti territoriali), l'emendamento 6.1 (testo 3) della relatrice, prevedendo la facoltatività delle iniziative assicura che le stesse possano essere effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie effettivamente disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 7 (spazi nelle trasmissioni RAI), la RT rammenta che l'articolo 13, comma 2, del precedente contratto di servizio con la RAI (il nuovo contratto di servizio è stato pubblicato in G.U. il 25 maggio 2024, dopo la predisposizione della RT) dispone che "la Rai assicura spazi alla diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità, con particolare riferimento alle reti di viabilità e di trasporto, a quelle di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, delle telecomunicazioni e comunque ad avvenimenti di rilevante interesse per la popolazione". A tal riguardo, come indicato dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (così come, da ultimo, dalla Delibera 189/19/CONS AgCom) i servizi di pubblica utilità devono essere intesi quali servizi che devono essere assolutamente garantiti agli utenti finali e devono essere erogati secondo principi di uguaglianza, continuità e accessibilità.

Inoltre, prosegue la RT nel nuovo Contratto di servizio con la RAI per il periodo 2023-2028[8], è stato inserito un nuovo articolo dedicato al *Made in Italy* in cui si prevede che la RAI deve, tra l'altro:

- promuovere e valorizzare la cultura dell'impresa e del lavoro attraverso la narrazione di storie imprenditoriali e di lavoratori che trasmettano i valori e l'attrattività dell'Italia, il genio e il gusto e la creatività italiana, anche attraverso produzioni audiovisive *ad hoc*, con particolare attenzione alle attività innovative e sostenibili;
- produrre e programmare contenuti, anche multimediali, dedicati alla promozione e alla valorizzazione in Italia come all'estero dei territori e delle unicità culturali, paesaggistiche, agro-alimentari ed enogastronomiche italiane tra le quali la storia, le tradizioni e la cultura dei borghi, delle montagne, delle isole minori, delle zone costiere, anche con riferimento alla pesca, e delle aree interne del nostro Paese, anche nell'ottica dello sviluppo del turismo culturale ecosostenibile e sportivo, nonché della promozione della scoperta di luoghi e territori meno noti, anche attraverso la valorizzazione delle sedi territoriali.

Il contratto precisa, altresì, che tali obiettivi possano essere conseguiti anche con apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), ovvero con altre Amministrazioni.

La RT conclude, comunque, che al fine di assicurare l'invarianza finanziaria della disposizione, l'emendamento 7.100 della relatrice precisa che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che gli emendamenti 5.100, 6.1 (testo 3) e 7.100 della relatrice della 7ª Commissione del Senato sono stati approvati dalla stessa Commissione, successivamente alla presentazione della relazione tecnica da parte del Governo, conformemente ad un'apposita condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in sede di espressione del parere non ostativo sul testo del provvedimento, dalla 5ª Commissione del medesimo ramo del Parlamento nella seduta del 17 aprile 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che gli articoli in esame: istituiscono la Giornata nazionale degli abiti storici, cui non sono associati gli effetti delle festività civili,[9] e consentono alle amministrazioni pubbliche di promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema (articolo 5, commi 1 e 2); dispongono che il Ministero del turismo

[8] Il contratto era in via di approvazione al momento della redazione della RT ed è stato successivamente approvato e pubblicato in G.U.

[9] Di cui alla legge n. 260 del 1949.

assicuri annualmente la realizzazione di attività di promozione, comunicazione e sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e su altri temi connessi[10], quantificando il relativo onere in misura pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025 (articolo 5, commi 3 e 4); consentono allo Stato e agli enti territoriali di promuovere apposite iniziative ed attività (articolo 6, comma 1) e agli istituti scolastici di promuovere iniziative didattiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 6, comma 2), dispongono che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dedichi adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale, prevedendo comunque che da ciò non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 7).

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso sul testo parere non ostativo condizionato all'approvazione di taluni emendamenti della relatrice, volti, in sintesi, a rendere facoltative le iniziative di promozione delle amministrazioni pubbliche, a corredare talune previsioni di una apposita clausola di invarianza, ad autorizzare la sopra descritta spesa permanente per le iniziative poste in essere dal Ministero del turismo. Le condizioni sono tutte state recepite nel testo ora in esame.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Infatti:

- la giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e quindi non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico;
- le attività e le iniziative delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche hanno carattere facoltativo, non obbligatorio, e in più quelle riferite alle istituzioni scolastiche sono assistite da una clausola di invarianza, e pertanto gli enti interessati potranno darvi corso al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio;
- a precedenti iniziative legislative di analogo contenuto[11] non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;
- per quanto riguarda gli adempimenti posti in capo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale (che è inclusa, si rammenta, nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, cosiddetto "elenco Istat"), che (a differenza di quanto previsto in altri analoghi provvedimenti) sono invece

[10] Delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali.

[11] Limitando l'esame alle iniziative più recenti si rammentano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'articolo 3 della legge n. 206 del 2023 (giornata nazionale del *made in Italy*); l'articolo 1 della legge n. 187 del 2023 (settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche); l'articolo 1 della legge n. 164 del 2021 (giornata nazionale dello spettacolo), l'AC 1737 della presente legislatura (Giornata nazionale delle periferie urbane).

configurati come obbligatori e non facoltativi, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica che indica la compatibilità della nuova previsione con le disposizioni previste nel nuovo contratto di servizio[12] del fatto che la disposizione è corredata di una clausola di invarianza e del fatto che gli adempimenti sono descritti in termini generali e non individuati in termini puntuali e per tale ragione essi potranno essere modulati nel limite delle risorse disponibili;

- l'autorizzazione di spesa per le iniziative poste in capo al Ministero del turismo (non presente in altre analoghe iniziative) è configurata in termini di tetto di spesa, e pertanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

ARTICOLO 8
Disposizioni finanziarie

La norma prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda:

- quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero del turismo [lettera *a)*];
- quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo [lettera *b)*].

La **relazione tecnica**, riferita al **testo iniziale** presentato presso il Senato (AS 597), fa presente che l'articolo 8, che recava una clausola di invarianza finanziaria, come verrebbe modificato dall'emendamento 8.100 della relatrice, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, complessivamente in 600.000 euro per l'anno 2024 e in 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e provvede alla relativa copertura con le modalità ivi indicate.

Si ricorda che l'emendamento 8.100 della relatrice della 7ª Commissione del Senato è stato approvato dalla stessa Commissione, successivamente alla presentazione della relazione tecnica da parte del Governo, conformemente ad un'apposita condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in sede di espressione del parere non ostativo sul testo del provvedimento, dalla 5ª Commissione del medesimo ramo del Parlamento nella seduta del 17 aprile 2024.

[12] Tale contratto era in corso di approvazione alla data di predisposizione della relazione tecnica ed è stato successivamente approvato e pubblicato nella G.U.

<u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 8 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025:

- quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo in esame, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero del turismo;
- quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo in esame, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero del turismo.

Nel rilevare che tanto l'articolo 4 quanto l'articolo 5 recano autorizzazioni di spesa riferite anche all'anno 2024, si ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, primo periodo, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio.

Pertanto, con specifico riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024, appare necessario aggiornare la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria conformemente alle indicazioni risultanti dalla relazione tecnica.

Per quanto attiene alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, appare invece necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che le risorse stanziate per il 2024 saranno iscritte nell'elenco degli slittamenti di cui al citato articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e saranno pertanto utilizzabili nell'esercizio finanziario 2025.

Non si hanno, infine, osservazioni da formulare in ordine alla capienza delle risorse utilizzate a copertura, giacché entrambi gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità.